
SCISSIONI AZIENDALI – NUOVO ART. 2506.1 C.C. – POSSIBILI CRITICITA' FISCALI – PRASSI E GIURISPRUDENZA su SCISSIONI ORDINARIE 2023

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-giuridici Relatore Dott. Marco Valenti

Commercialista e pubblicista in Brescia



MERCOLEDI 17 GENNAIO 2024 14.30 - 18.30

STRUMENTO ANTI-CRISI BELLICA ED ENERGETICA (mercato M&A 2023 a – 68% in valore; a – 4% in termini di numero di operazioni 1.219 vs. 1271)

PROGNOSI OPERAZIONI STRAORDINARIE

SCELTE STRATEGICHE - ABUSO DEL DIRITTO

Nel tempo si è fatto riferimento alla *straordinarietà* come sinonimo di *eccezionalità dell'operazione rispetto alla gestione ordinaria* ed al profondo impatto che le stesse rivestono sulla struttura aziendale e sugli assetti proprietari. Tali operazioni investono differenti profili (*legali, contabili, fiscali, organizzativi, amministrativi*) e possono essere utilizzate per scopi molteplici. Le principali operazioni straordinarie sono:

- Trasformazione (artt. 2498 2500 octies C.C.) art. 170 TUIR
- Cessione di azienda o ramo d'azienda (art 2555-2560 C.C.)
- Conferimento di azienda o ramo d'azienda (art 2343 e 2465 C.C.)
- Fusione (art 2501 2505quater C.C.) TUIR artt. 172, 178 e 179
- **Scissione** (art 2506 C.C. / 2506.1 C.C.)

Lineamenti fiscali

- La neutralità dell'operazione
- La composizione del netto della beneficiaria
- . Il riporto delle posizioni soggettive
- Scissione ed esenzione sulla/e plusvalenza/e

FONTI NORMATIVE

D. LGS. 19 del 2.3.2023 (decorrenza 22.3.23) - art. 51, comma 3, del D. Lgs n. 19 del 2 gennaio 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/2021

Art. 2506 C.C. e nuovo ART. 2506.1 C.C.

Art. 173 T.U.I.R. * (versione in vigore dal 2.1.2019)

Principio contabile O.I.C. N. 4* – Fusioni e SCISSIONI

Principio contabile IFRS 3 – Aggregazioni aziendali

Norma di comportamento del Collegio Sindacale n. 10.4

DOTTRINA QUALIFICATA (in attesa di Prassi ministeriale)

CIRCOLARE ASSONIME 14/2023 (MAGGIO) scissione scorporo CIRCOLARE ASSONIME 16/2023 (GIUGNO) s. transfrontaliera CIRCOLARE ASSONIME 22/2023 (LUGLIO) interpelli e sentenze CIRCOLARE ASSOHOLDING N. 1 del 5 gennaio 2023

CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO

STUDIO N. 45 – 2023 /I del 27 luglio 2023

MASSIME CONSIGLIO NOTARILE TRIVENETO

L.G.1 – (SCISSIONE CON SCORPORO - 1° pubbl. 10/23)

L.G.2 – (AMMISSIBILITÀ DI UNA SCISSIONE CON SCORPORO E DI UNA SCISSIONE ORDINARIA O FUSIONE REALIZZATE CON UN UNICO PROGETTO - 1° pubbl. 10/23)

MASSIMA 209 CONSIGLIO NOTARILE MILANO DEL 7.11.2023

(...) La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – <u>può essere eseguita con assegnazione di</u> qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l'oggetto dell'assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d'azienda, dovendosi intendere che la locuzione finale dell'art. 2506.1, comma 1, c.c. (là dove prevede che la scissa effettui l'operazione "continuando la propria attività") individui quale elemento caratterizzante della fattispecie la circostanza che la società scissa non si estingua per effetto della scissione, bensì continui ad esistere.

DOTTRINA (2) – EX MULTIS

- Albano G., Conti A. M. "Scissione mediante scorporo: il principio di neutralità fiscale detta la disciplina applicabile", il fisco, 2023, p. 2399 ss.;
- Germani A. "La scissione mediante scorporo è estranea all'abuso del diritto: c'è anche una norma UE", Il Sole 24 Ore, 23.5.2023;
- Mazzetti S. "Scissione mediante scorporo: dubbi fiscali sull'applicazione del nuovo istituto", Ipsoa Quotidiano, 24.5.2023;
- Zanetti E. "Legittima la scissione mediante scorporo per beni non costituenti aziende", Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 23.5.2023
- Mina Giovanna **«Scissione con scorporo: genesi e profili civilistici»** -, Patrimoni Finanza e internazionalizzazione settembre 2023

L'art. 51, comma 3, del D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 ha apportato alcune modificazioni al Libro V, Titolo V, Capo X, del codice civile, consistenti nell'inserimento del nuovo articolo 2506.1 - Scissione mediante scorporo:

«Con la scissione mediante scorporo una società assegna <u>parte</u> <u>del suo patrimonio</u> a una o più <u>società di nuova costituzione</u> e a <u>sé stessa le relative azioni o quote a se stessa, continuando la propria attività.</u> La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo»

E' modalità alternativa al conferimento per trasferire attività e passività in favore di società neocostituite.

Principali aspetti:

- a) la scissione deve essere parziale e non totale;
- b) la società beneficiaria deve essere di <u>nuova costituzione</u>*;
- c) le azioni/quote della società beneficiaria devono essere attribuite alla società scissa e non ai suoi soci;
- d) la società scissa deve continuare la propria attività;
- e) la società scissa non deve trovarsi in stato di liquidazione e aver iniziato la distribuzione dell'attivo.

Differenze con scissione ordinaria - Cenni

Il progetto di «scorporo» si differenzia dall'ordinario progetto di scissione in quanto:

- le azioni o quote, emesse dalla società beneficiaria a fronte del patrimonio assegnato, non sono attribuite ai soci della società scissa bensì alla stessa società scissa;
- non si realizza una riduzione del patrimonio netto contabile della scissa
- → La scissa, per effetto dello scorporo, riceve infatti partecipazioni che vanno a sostituire i beni di primo grado (attività e passività) oggetto di trasferimento, con la conseguenza che il suo patrimonio netto contabile rimane invariato;
- non richiede la determinazione di un rapporto di cambio, in quanto nello scorporo non vi è la necessità di ospitare nel capitale sociale della beneficiaria i soci della scissa;
- ai soci della scissa che non concorrono all'approvazione del progetto, non è riconosciuto il diritto di recesso.

Finalità

Istituto potenzialmente interessante per l'attuazione di diverse finalità pratiche, quali ad esempio:

- creare holding di famiglia
- creare sub-holding
- nell'ambito di un gruppo societario, creare anelli intermedi della catena partecipativa
- suddividere differenti attività svolte da un ente in uno o più soggetti così da procedere ad una pianificazione industriale più efficace (ramificazione verticale)

Il patrimonio netto della scissa non subisce alcuna riduzione, ma si verifica la "sostituzione" delle attività e delle passività trasferite con la partecipazione nella società beneficiaria: in sostanza, il risultato raggiunto è assimilabile a quello che si conseguirebbe attraverso un conferimento a beneficio di società neo-costituite.

Come avviene anche nell'ambito della scissione "tradizionale", a essere trasferito non deve essere necessariamente un compendio aziendale, ma può anche essere un singolo bene (così come i debiti e le passività).

Scissione tramite scorporo: aspetti fiscali non ancora chiariti II D. Lgs 19/2023 non ha disciplinato il trattamento tributario delle operazioni di scissioni mediante scorporo e questo rappresenta un ostacolo ad oggi per la diffusione dell'operazione straordinaria.

La dottrina ha cercato di colmare questo vuoto normativo lasciato dal legislatore, facendo rientrare l'istituto della scissione-scorporo nell'alveo dell'operazione straordinaria di scissione, con la conseguenza che secondo la dottrina maggioritaria dovrebbe estendersi anche alla scissione-scorporo il principio di neutralità fiscale di cui all'art. 173 TUIR (il principio dovrebbe applicarsi a prescindere che l'oggetto di scorporo sia un singolo bene, un'azienda ovvero un compendio immobiliare che non costituisce un'azienda – Massima Consiglio Notarile Milano 7.11.23).

Scissione tramite scorporo: aspetti fiscali non ancora chiariti Una disciplina specifica dovrebbe essere introdotta con la riforma fiscale, stante la previsione contenuta nella legge delega 111/2023.

In assenza di un quadro normativo, in ambito fiscale sono stati riscontrati in dottrina numerosi elementi che inducono ad attribuire un ruolo centrale alla disciplina in materia di conferimenti.

Al riguardo vanno però evidenziate le sostanziali differenze che potrebbero esserci in caso di applicazione della disciplina del conferimento in luogo di quella della scissione. Sebbene il conferimento si presenti come operazione fiscalmente neutra quando riguarda un compendio aziendale, così non è nel caso del conferimento di singoli beni.

Scissione-scorporo: aspetti fiscali (vs. conferimento di beni)

Mentre la scissione-scorporo del singolo bene dovrebbe costituire operazione fiscalmente neutrale, secondo l'interpretazione prevalente, il conferimento del singolo bene genera plusvalenze imponibili, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2 TUIR.

Ancora più rilevanti potrebbero essere poi le differenze nel comparto delle imposte indirette. Sul punto Circ. 14 Assonime reca l'esempio del conferimento del fabbricato abitativo da parte di società preesistente a beneficio di una new-co (ricordando che trattasi di operazione soggetta a imposta di registro con aliquota proporzionale). Nel caso di scissione con scorporo, invece, dovrebbe trovare applicazione l'imposta di registro in misura fissa, pur essendo gli effetti del tutto analoghi.

DUBBI APPLICATIVI SCISSIONE CON SCORPORO Trattamento fiscale del valore di carico della partecipazione ricevuta dalla scissa nella beneficiaria, a fronte dei beni trasferiti

Secondo ASSONIME 14/2023 la soluzione più corretta e aderente al principio di neutralità fiscale (che governa le operazioni straordinarie) sarebbe quello di assegnare alle partecipazioni ricevute il medesimo valore fiscale dei beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria.

DUBBI APPLICATIVI - Trattamento fiscale del valore di carico della partecipazione ricevuta dalla scissa nella beneficiaria (2)

Il TESI DOTTRINA - Diversamente operando, secondo l'associazione, ossia assegnando alle partecipazioni ricevute dalla scissa nella beneficiaria un valore fiscale pari a zero, si creerebbero i presupposti per generare una futura doppia tassazione della stessa società scissa in sede di cessione o di liquidazione della beneficiaria, che striderebbe con il principio di neutralità fiscale.

DUBBI APPLICATIVI - Trattamento fiscale del valore di carico della partecipazione ricevuta dalla scissa nella beneficiaria, a fronte dei beni trasferiti a quest'ultima (3)

Unica eccezione al disallineamento tra valori contabili e fiscali, secondo Assonime, sarebbe plausibile in caso di scorporo di un patrimonio netto contabile negativo, il quale obbligherebbe la beneficiaria ad iscrivere gli assets ricevuti a valore corrente, creando così i presupposti per la creazione di un eventuale doppio binario contabile/fiscale.

DUBBI APPLICATIVI - Trattamento fiscale posizioni soggettive Con riferimento al trattamento delle posizioni fiscali soggettive tipiche dell'operazione straordinaria di scissione (perdite pregresse, ripartizione delle riserve in sospensione di imposta tra scissa e beneficiaria, eccedenze Ace, ecc.) Assonime rimanda ad un futuro chiarimento che dovrà essere fornito dell'Agenzia Entrate.

A tale riguardo, nel documento cit. viene evidenziato come <u>nella</u> scissione tramite scorporo il patrimonio netto contabile della scissa non <u>si riduca</u> (in quanto si sostituisce con una partecipazione al capitale nella beneficiaria).

DUBBI APPLICATIVI - Trattamento fiscale riserve

Un altro aspetto di sicuro interesse su cui l'amministrazione sarà chiamata ad esprimere il proprio punto di vista riguarda il corretto trattamento fiscale delle riserve che si formano in seno alla beneficiaria per effetto dell'operazione di scissione-scorporo, soprattutto ove la scissa detenga riserve in sospensione di imposta; non solo, ma dovrà essere chiarita anche la determinazione del «periodo di detenzione» della partecipazione detenuta nella beneficiaria, ovvero il dato circa l'anzianità dell'azienda trasferita alla beneficiaria (ove oggetto di scorporo non sia un bene, ma un complesso aziendale).

21

DUBBI APPLICATIVI - Trattamento fiscale riserve (2)

Per quanto riguarda la natura delle riserve che si formano nella beneficiaria si ricorda preliminarmente come la scissione tramite scorporo, a differenza della scissione ordinaria, non determini una riduzione di patrimonio netto della scissa (in quanto a seguito dell'attribuzione dei beni alla beneficiaria la scissa riceve in cambio una partecipazione nella società assegnataria i beni).

Per questo motivo la normativa ex art. 173, comma 9 non dovrebbe trovare applicazione alla scissione tramite scorporo.

22

DUBBI APPLICATIVI - Trattamento fiscale riserve (3)

Infatti, l'art. 173, comma 9 stabilisce che le riserve della scissa vanno ricostruite nella beneficiaria in proporzione alla quota percentuale di patrimonio netto rispettivamente attribuito alla beneficiaria e rimasto in capo alla scissa.

Tale criterio viene <u>derogato quando la riserva in sospensione di imposta è</u> <u>correlata in modo specifico a elementi trasferiti o meno</u> alla società avente causa la scissione.

23

DUBBI APPLICATIVI - Trattamento fiscale riserve (4)

Attenzione ai beni rivalutati – trasferiti in sede di scissione

Esempio tipico è la **riserva di rivalutazione di cui al D.L. 104/2020** [tecnicamente correlabile a specifici elementi (il bene rivalutato) o non connessa a specifici elementi]. Come affermato dalla risposta ad **interpello n. 97/E/2020**, se la scissione avviene durante il «periodo di monitoraggio fiscale» il saldo attivo di rivalutazione è «elemento connesso»; quindi, va imputato interamente alla società che detiene il bene rivalutato. Se, invece, la scissione avviene una volta superato il periodo di monitoraggio (es. post 1.1.2024) il saldo attivo non si ritiene più connesso a specifici elementi, per cui va imputato in base al criterio proporzionale (quota PN trasferito).

Attenzione ai beni rivalutati – trasferiti in sede di scissione Quanto detto si applica alla scissione ordinaria, ma non alla scissione tramite scorporo.

- Nella scissione tramite scorporo il patrimonio netto contabile della scissa non subisce riduzioni a fronte dell'assegnazione di beni alla beneficiaria (i beni trasferiti alla beneficiaria vengono "sostituiti" con una partecipazione in capo a quest'ultima).
- > Dovrebbe probabilmente ritenersi applicabile la circolare n. 14/E/2017 (caso di conferimento di ramo d'azienda), ove si stabilisce che il patrimonio netto della società dante causa (i.e. conferente) non subisce modifiche in virtù del fatto che il conferimento di azienda (così come la scissione) è mera operazione riorganizzativa. ²⁵

Attenzione ai beni rivalutati – trasferiti in sede di scissione In dottrina, mutuando il contenuto della circolare cit. (su conferimento di ramo az.) al caso di scissione tramite scorporo, la scissa manterrebbe l'iscrizione in contabilità della riserva in sospensione di imposta, mentre

la beneficiaria dovrebbe iscrivere il bene rivalutato nella propria.

Inoltre, nell'ipotesi in cui sia ceduto il bene rivalutato entro il periodo di monitoraggio fiscale, la società beneficiaria calcolerebbe la plusvalenza sul bene non rivalutato, mentre la scissa libererebbe la riserva in sospensione di imposta dallo status e beneficerà del credito di imposta per l'imposta sostitutiva pagata a suo tempo per rivalutare il bene.

DUBBI APPLICATIVI - Abuso del diritto e possibili contestazioni Infine, sotto altro profilo, la circolare Assonime fa cenno alle possibili contestazioni in materia di abuso del diritto che potrebbero sorgere applicando in maniera «estensiva» l'istituto della scissione (tramite scorporo di beni che non costituiscono compendi aziendali).

Il rischio potrebbe essere quello di utilizzare lo strumento della scissione-scorporo al solo fine di veicolare all'interno di involucri societari beni privi dei requisiti per potersi identificare come azienda e ciò al solo fine di sfruttare in maniera impropria il regime fiscale della

"Pex" ai beni in essa veicolati.

DUBBI APPLICATIVI - Abuso del diritto e possibili contestazioni

«Poiché la scissione mediante scorporo può avere ad oggetto non solo compendi aziendali, ma anche beni singoli, occorre domandarsi se e fino a che punto sia legittimo il ricorso a tale operazione per far confluire singoli beni in veicoli societari destinati ad essere ceduti, trasformando (duplicando addirittura in caso di minus – n.d.r.) così le plus/minusvalenze relative ai beni di primo grado in plus/minusvalenze relative alle partecipazioni nella beneficiarie».

(Assonime 14-2023 vs./ art. 10-bis co. 4 L. 212/00)

DUBBI APPLICATIVI - Abuso del diritto e possibili contestazioni

Un rischio di questo tipo, in realtà, non dovrebbe sussistere, anche alla luce dell'articolo 10-bis, comma 4, della legge 212/2000, secondo cui «resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale»: come confermato anche da Assonime, essendo la scissione-scorporo una soluzione ammessa dal nostro ordinamento e posta sullo stesso piano del conferimento, devono essere esclusi vantaggi indebiti.

DUBBI APPLICATIVI - Abuso del diritto e possibili contestazioni

Una possibile ipotesi di abuso del diritto si potrebbe invece prospettare nel caso in cui **oggetto di scorporo siano singoli beni minusvalenti**: la preesistente minusvalenza, infatti, potrebbe essere "duplicata", in quanto dedotta:

- sia dalla società scissa [in occasione della eventuale, futura cessione della partecipazione (detenuta nella beneficiaria)],
- sia dalla beneficiaria, al momento della cessione dei beni.

RASSEGNA DI PRASSI SU SCISSIONI (ORDINARIE) 2023

Nel corso del tempo, l'iniziale atteggiamento diffidente dell'amministrazione finanziaria, in linea con la progressiva emersione della finalità riorganizzativa e della flessibilità dell'istituto, è andato stemperandosi, come dimostrano le innumerevoli pronunce degli ultimi anni che hanno ritenuto le scissioni (anche non proporzionali e aventi a oggetto singoli beni) pienamente legittime.

Focalizzandoci sul 2023, le risposte pubblicate dalle Entrate in tema di

scissione sono state 12 su un totale di 37 pronunce incentrate sulle operazioni straordinarie.

RASSEGNA DI PRASSI SU SCISSIONI (ORDINARIE) 2023

Nel corso del tempo, l'iniziale atteggiamento diffidente dell'amministrazione finanziaria, in linea con la progressiva emersione della finalità riorganizzativa e della flessibilità dell'istituto, è andato stemperandosi, come dimostrano le innumerevoli pronunce degli ultimi anni che hanno ritenuto le scissioni (anche non proporzionali e aventi a oggetto singoli beni) pienamente legittime.

Nel solo 2023 le risposte ad interpelli sono state una quindicina.

RASSEGNA DI PRASSI SU SCISSIONI (ORDINARIE) 2023

Le risposte hanno riguardato: aspetti tecnici e profili applicativi della disciplina

- **interpello 353/23** sulle limitazioni al riporto di perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi e Ace;
- interpello 368/23 sulla ripartizione dei crediti da eccedenze di versamento Irap); profili antiabuso:
- sulle base di queste ultime risposte, salvo situazioni effettivamente patologiche, si possono ormai considerare "sdoganate"
- le scissioni di cassa (interpello 263/2023) e
- le scissioni a favore della beneficiaria-socio unico della scissa (interpelli 317 e 354 del 2023).

RASSEGNA DI PRASSI SU SCISSIONI (ORDINARIE) 2023

Scissione di cassa

È abusiva la scissione parziale e proporzionale se volta all'assegnazione della liquidità a società di "mero godimento" e se il reinvestimento è impiegato per finalità estranee al contesto imprenditoriale (risposta 263/23)

Scissione a favore del socio unico

- 1. Non è abusiva la scissione parziale mediante la quale una società trasferisce partecipazioni alla propria controllante (risposta 317/23)
- 2. Non è abusiva la scissione parziale avente ad oggetto asset in favore del proprio socio unico (risposta 354/23)

RASSEGNA DI PRASSI SU SCISSIONI (ORDINARIE) 2023

Scissione di cassa

È abusiva la scissione parziale e proporzionale se volta all'assegnazione della liquidità a società di "mero godimento" e se il reinvestimento è impiegato per finalità estranee al contesto imprenditoriale (risposta 263/23)

Scissione a favore del socio unico

- 1. Non è abusiva la scissione parziale mediante la quale una società trasferisce partecipazioni (singolo bene) alla propria controllante (risposta 317/23)
- 2. Non è abusiva la scissione parziale avente ad oggetto asset in favore del proprio socio unico (risposta 354/23)

RASSEGNA DI PRASSI SU SCISSIONI (ORDINARIE) 2023

La risposta 317/2023 conferma che la scissione parziale di una singola partecipazione non è parimenti stata considerata abusiva, in quanto anch'essa priva di vantaggio fiscale indebito:

>> il trasferimento della partecipazione avviene in regime di continuità dei valori fiscali, di modo che la tassazione sul plusvalore della partecipazione trasferita alla beneficiaria resta latente in capo ad essa e, dunque, è solo rinviata al successivo evento realizzativo.

RASSEGNA DI PRASSI SU SCISSIONI (ORDINARIE) 2023

La risposta 317/2023 dà anche chiarimenti interessanti su:

- Irap, con la conferma del principio di neutralità fiscale in deroga al principio di «presa diretta» dal bilancio;
- Iva, con l'esclusione dall'ambito applicativo, prevista dall'articolo 2, comma 3, lettera f) del Dpr 633/1972;
- imposta di registro, con il pagamento della tassa fissa di 200 euro stabilita dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della tariffa, parte prima, del Dpr 131/1986.

Grazie per l'attenzione

Dr. Marco Valenti

Studio dr. Marco Valenti – Consulenza a professionisti e loro aziende clienti
Accertamento e contenzioso tributario e societario
Contrada Soncin Rotto n. 1/B - 25122 Brescia
Tel. 030 7282081 - marco.valenti@studiomarcovalenti.it
www.studiomarcovalenti.it